



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

“La riscossione e l’esecuzione tra rottamazione e cessazione delle liti fiscali”

Mercoledì 28 giugno 2017, ore 15.30/18.30

Hotel Excelsior- Pesaro – Lungomare Nazzario Sauro 30/34

Relatore Avv. Marisa Abbatantuoni

marisa.abbatantuoni@gmail.com

- **Riscossione, tra rottamazione e cessazione liti fiscali pendenti**

E' tempo di condoni, è evidente, grandi manovre quindi per il condono delle liti fiscali.

Dopo la rottamazione delle cartelle, il Governo punta a **decongestionare il carico giudiziale delle Commissioni Tributarie**: fardello che oggi conta circa 469mila processi pendenti oltre alle 50mila cause ferme nella sezione tributaria della Corte di Cassazione.

La parola d'ordine per Uffici e contribuenti è dunque quella di evitare le liti inutili e considerate le recenti novità introdotte in tema di contenzioso e riscossione, è indispensabile un colpo di spugna sul passato.

E' ora di fare pace e chiudere l'enorme contenzioso pendente che negli ultimi **mesi è anche aumentato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 37 del 17 marzo 2015, che ha “azzerato” i dirigenti nominati senza concorso dall'agenzia delle Entrate**. Così, gli amanti delle **liti e del formalismo** si sono appellati ed in qualche caso si appellano ancora alla illegittimità degli atti firmati dai funzionari incaricati, con conseguente richiesta di nullità delle iscrizioni a ruolo.



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

Tuttavia, come al solito, l'intervento "**taglia-processi**" non si fonda sull'implementazione del personale togato (o laico) delle Commissioni né sull'ottimizzazione della macchina della giustizia.

No. La "palla" passa al contribuente. Sarà lui a dover "risanare" il sistema incagliato sulle secche dell'inefficienza. Sarà lui a dover risolvere il problema dei **processi-lumaca**.

Poi, per l'agognata razionalizzazione della giustizia tributaria, riforma attesa da anni, si vedrà. E così, il Governo gioca un'ulteriore carta "**fiscal-friendly**" con il varo del condono delle liti fiscali.

La sanatoria sulla riscossione oltre a consentire di superare le polemiche sulle presunte "**persecuzioni**" di Equitalia e degli altri agenti della riscossione consentirà di **incrementare i recuperi dell'evasione da riscossione**.

Basti pensare che fra il 2000 e il 2012 il Fisco ha iscritto a ruolo importi per circa **807,7 miliardi** di euro. Nello stesso periodo, cartelle per 193,1 miliardi sono state cancellate per varie ragioni, per esempio, perché il Fisco ha perso in giudizio contro il presunto debitore, **ma gli altri 614,6 miliardi di crediti sono rimasti in piedi e solo 69 miliardi (l'11,2% del totale) sono stati incassati davvero.**

Il resto, **545 miliardi, è da incassare.**

Di queste somme, però, è certo che una parte sarà impossibile da recuperare in quanto si tratta di somme a carico di **contribuenti falliti**, poi si dovranno togliere le somme a ruolo a carico di soggetti **deceduti o eredi che hanno rinunciato all'eredità** e altre somme a carico di contribuenti **che non posseggono nulla.**

Considerato che le somme incassate da Equitalia nei primi sei mesi del 2016 sono di **circa 3,7 miliardi di euro**, ci vorrebbero 50 anni per incassare le somme iscritte a ruolo.

Quindi l'**operazione chirurgica** necessaria affinché il paziente non muoia è anche stavolta, una sanatoria, ma così come è stato per la rottamazione delle cartelle, lo si fa con un decreto legge **tagliato con l'accetta il D.L. n. 50 del 24.04.2017** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017 – Supplemento Ordinario n.20 ed entrato in vigore il 24.04.2017 e **recentemente convertito, (Legge n. 96 del 21 giugno 2017) .**

Proprio così, il Fisco è sempre a caccia danari ed è per questo che, dopo il **21 aprile 2017, salvo proroghe**, si è conclusa l'operazione "**rottamazione cartelle**", **si è aperta una nuova operazione per chiudere le liti pendenti tra Fisco e contribuenti.**

Con la definizione agevolata delle liti pendenti la cui domanda si dovrà



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

presentare entro il **30 settembre 2017**, il contribuente **dovrà pagare tutti gli importi indicati nell'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione **in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60esimo giorno successivo alla notifica dell'atto**

Ma andiamo per ordine stilando l'attuale scenario.

Come noto con il decreto **fiscale del 2016 collegato alla legge di bilancio 2017**, il legislatore fiscale ha permesso di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e notificati al contribuente dal **2000 al 2016** prevista **dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** permettendo la **rottamazione dei ruoli per il recupero delle somme dovute al Fisco, per i debiti verso l'INPS e Cassa Forense, per le contravvenzioni e i tributi locali.**

Il contribuente che ne ha fatto istanza entro il **21 aprile 2017** può beneficiare dell'esclusione delle sanzioni, oltre che degli interessi di mora dovendo pagare, al massimo in 5 rate, solo l'imposta.

L'istanza di adesione alla rottamazione, come previsto dall' 6, comma 5, ultimo periodo, del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (**D.L. n. 193/2016**) **impediva l'inizio e la prosecuzione di eventuali procedure esecutive in essere**, rimanendo esposto qualora il contribuente non intenda definire uno dei carichi, difatti "l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili [...] non può avviare nuove azioni esecutive [...] e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".

L'effetto preclusivo delle nuove azioni esecutive o cautelari **si produce:**

- soltanto al momento della presentazione della domanda,

- soltanto per i carichi oggetto di definizione agevolata.

Una criticità rilevata è stata quella che ha riguardato il pignoramento presso **terzi ex art. 72 bis**, del DPR sulla riscossione, per eventuali somme non ancora maturate.

In questo caso l'ADR ha ribadito che **una volta che il terzo ha iniziato le**



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

trattenute **“non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva”**.

Definizione del carico tributario resa accessibile anche ai soggetti **giuridici coinvolti nelle procedure concorsuali**. In questo caso l'istanza di fallimento prodotta anteriormente a quella di adesione agevolata si determina:

- 1) **La sospensione del procedimento giudiziario fino all'effettuazione del pagamento**, da parte del contribuente delle rate programmate;
- 2) **La cessazione della materia del contendere per il venir meno del credito** posto a base della domanda di fallimento proposta da Equitalia per l'intervenuta estinzione della pretesa sottostante.

Al riguardo la **Sez. Fallimentare del tribunale di Napoli del 1° giugno** scorso ha aderito all'anzidetto orientamento con dividendo il rinvio ad udienza successiva al primo adempimento in capo all'interessato da segnalare anche la circolare AE n. 2 dell'8 marzo 2017.

Fino qui l'impalcatura normativa, tuttavia per i contribuenti che **hanno rottamato i carichi pendenti presso Equitalia si annuncia un'estate di fuoco**.

Come noto a fronte della richiesta di rottamazione, l'Equitalia entro il **15 giugno scorso avrebbe dovuto inviare una risposta con allegato piano di pagamento e relativi bollettini**.

Una volta raggiunti dalla comunicazione di adesione dell'ADR è necessario infatti **mettere in atto**, con una certa urgenza, una serie di azioni e cautele in vista della fatidica scadenza del **31 luglio prossimo**.

A tale data infatti, occorrerà provvedere **al pagamento di quanto richiesto** onde evitare di perdere, definitivamente i benefici della sanatoria.

1) Un primo problema potrebbe essere rappresentato proprio dalla **mancata ricezione** della comunicazione del concessionario entro il 15 giugno scorso. In questa situazione è bene che il contribuente si attivi per comprendere i motivi della mancata ricezione. Le cause potrebbero essere la più disparate e in generale devono **essere ricondotte a problematiche inerenti i canali di ricezione** (errata comunicazione indirizzo anagrafico o di posta certificata).

2) Altra questione, non meno importante è relativa alla presenza di errori o **incongruenze fra la domanda di adesione e la comunicazione ricevuta dal**



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

concessionario. In queste situazioni Equitalia avverte i contribuenti che dai primi di luglio sarà disponibile un **apposito servizio per segnalare eventuali difformità o anomalie** riscontrate nella comunicazione ricevuta.

A dire il vero il contenuto della comunicazione di adesione alla sanatoria è piuttosto "criptico". E' piuttosto difficile capire **quali siano i calcoli eseguiti dal concessionario per la determinazione del debito da pagare** per la definizione che risulta indicato in calce alla comunicazione stessa.

Nel caso in cui il debitore non sia in grado di aderire alla sanatoria per tutti i carichi richiesti potrà stampare i bollettini RAV dei soli carichi che intende definire onde evitare di perdere i benefici della sanatoria sull'intera posizione debitoria.

3) Nel caso in cui la risposta di Equitalia sia invece **del tutto inaccettabile** e non sia possibile far correggere la stessa in un tempo utile, come per esempio nell'ipotesi **del diniego alla richiesta di adesione, l'unica strada percorribile resta quella del contenzioso**.

Potrebbero infatti esserci **profili di illegittimità del diniego per vizio di motivazione**: a quanto pare, le ragioni del diniego sono estremamente concise. Si afferma ad esempio che **non sono state pagate le rate da ottobre a dicembre 2016**, (condizione senza la quale era preclusa la possibilità di rottamazione) mentre, se si esamina bene la pratica anche confrontandosi con Equitalia, così non è. **Se queste argomentazioni** venissero introdotte solo in giudizio, si sarebbe in presenza di **un'illegittima integrazione della motivazione** in corso di causa, cosa che, secondo costante giurisprudenza, non può avvenire.

Vi sono poi **problemi di raccordo con l'eventuale processo contro l'atto che si intende rottamare**, che non sempre possono essere gestiti mediante la riunione dei ricorsi o la richiesta di sospensione del processo.

La stesura del ricorso richiede particolare attenzione, posto che siamo in presenza di una situazione molto peculiare: il contribuente, nel momento in cui si oppone al diniego, non chiede **solo l'annullamento dell'atto, ma la conseguenziale ammissione alla rottamazione dei ruoli**.

Essendo il processo dinanzi alle Commissioni tributarie un processo di **impugnazione-merito** e non di impugnazione-annullamento, il giudice, una volta annullato l'atto (nel nostro caso sia per vizi di legittimità che di merito) deve riconducere la pretesa nella giusta misura, quindi deve riconoscere il diritto alla rottamazione al contribuente.



L'impugnabilità del responso entro **60 giorni dalla sua notifica**, al netto della sospensione feriale dei termini processuali del mese di agosto dovrebbe essere limitata ai casi di diniego parziale o totale dell'accesso alla definizione agevolata o a errori nel calcolo di quanto dovuto.

La via del ricorso rimane dunque **l'alternativa residuale** percorribile per far valere le proprie ragioni.

La **possibilità di ricorso** in CTP per la comunicazione inviata da Equitalia trova **fondamento** nelle disposizioni normative contenute nel **D.Lgs. 546/92 e precisamente all'art. 19 rubricato "atti impugnabili e oggetto del ricorso tributario"**; oltre all'avviso di accertamento del tributo, all'avviso di liquidazione del tributo, al provvedimento che irroga le sanzioni, al ruolo e la cartella di pagamento o all'avviso di mora ecc., rappresenta un atto impugnabile dinanzi alla CTP **anche il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.**

Per cui il responso di Equitalia è un vero e proprio atto impugnabile la cui mancata contestazione entro 60 gg dalla sua notifica rende definitivo l'eventuale diniego parziale o totale alla definizione agevolata. In quanto atto impugnabile lo stesso atto soggiace alle indicazioni dell'art. 7 della Legge 212/2000.

Circostanza, questa, che richiede di redigere un motivo di ricorso sui benefici della rottamazione e di formulare le conclusioni in una certa maniera.

Si deve chiedere, specie a titolo cautelativo, al giudice non solo **di annullare l'atto, ma di quantificare gli importi da corrispondere, indicando altresì le rate.**

(benefici non indicati nella comunicazione di Equitalia in ragione del fatto che è stato opposto il diniego) e, di conseguenza, le somme da pagare **a titolo di imposta e di interesse diverso da quello di mora.**

È una casistica davvero particolare: il contribuente, da un lato, chiede **l'annullamento del diniego** ma, nel contempo, anche di **poter pagare delle somme, quelle da rottamazione al netto di sanzioni e interessi di mora.**

A ben vedere, il legislatore, nel momento **in cui ha confezionato l'art. 6 del DL 193 del 2016, si è completamente dimenticato del processo tributario,** limitandosi a fissare le rate a seguito di domanda del contribuente.

Ma se la rottamazione viene negata, è evidente che le rate (fissate in via normativa nel lasso temporale che va dal luglio 2017 al settembre 2018) non possono essere pagate nei termini.



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

Anzi, nel momento **in cui sopravviene il diniego, nulla può essere pagato**, posto che si tratta di un istituto che prevede la liquidazione d'ufficio degli importi.

Oltre a ciò, **un'altra questione che si può porre riguarda il valore della lite**, che non ha solo riflessi sul contributo unificato, ma anche sulla necessità di **rispettare la procedura di reclamo/mediazione**.

Che fare se, ad esempio, le somme da rottamare non superano i 20.000 euro?

Naturalmente per, per **i carichi non aventi natura tributaria sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria** (tribunale o giudice di pace).

In realtà la questione è più **complessa di quello** che l'Equitalia fa sembrare nella sue indicazioni operative.

Si pensi, tanto per fare un esempio, alle ipotesi in cui la stessa dichiarazione di adesione riguardi più carichi di diversa natura (tributari, previdenziali etcc.) **Se è viziata la comunicazione ricevuta in queste situazioni risulta difficile stabilire quale sia il giudice a quo**¹.

Le criticità possibili della seconda fase della rottamazione non si esauriscono nell'impugnazione della comunicazione.

Vale ricordare, poi per motivi di tempo non potrò approfondire tale aspetto, che alla scadenza della rata di luglio il debitore è ad un bivio:

- Se paga e poi non perfeziona la definizione, perde per sempre la possibilità di dilazionare il debito residuo;
- Se non paga, potrebbe riprendere la vecchia dilazione ma perde i benefici di legge.

In questo ultimo caso si pone un duplice ordine di questioni.

La prima riguarda l'individuazione delle dilazioni pregresse che possono essere riattivate omettendo il versamento di luglio, (solo quelle in essere il 24 ottobre – AE oppure tutte quelle esistenti al momento della presentazione della domanda Equitalia) e **la seconda questione strettamente collegata alla prima riguarda le modalità di pagamento delle rate sospese ope legis nei primi mesi del 2017**,

¹ Un'altra questione di interesse concerne la possibilità di sospendere l'atto. Una volta opposto il diniego, potrebbero riprendere le azioni esecutive, che sono rimaste sospese ai sensi dell'art. 6 richiamato, da qui il danno grave e irreparabile.

Non dovrebbero esservi dubbi sulla sospensione dell'atto in costanza dei requisiti dell'art. 47 del DLgs. 546/92, come ha deciso la giurisprudenza in passato in merito al diniego di definizione delle liti pendenti (vedasi la Regionale di Bologna 9 del 2004).



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

sempre se si ritenesse di dar seguito al pagamento di luglio, quindi in quante rate occorre pagare il pregresso (unica rata o al massimo 72)? Art. 19, comma 3 bis del DPR 602/1973.

- **D.L. n. 50 del 24.04.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017 – Supplemento Ordinario n.20 ed entrato in vigore il 24.04.2017 e recentemente convertito, (Legge n. 96 del 21 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017.)**

In quella che comunemente viene definita “**Manovra bis**” o “**Manovra correttiva**”, che ricordiamo si è resa necessaria per rispondere alla necessità di reperire i 3,4 miliardi di euro sollecitati dall'UE per la correzione dei conti pubblici nazionali, il legislatore fa trapelare anche una certa sfiducia manifestata anticipatamente anche verso gli effetti della **voluntary bis**, in quanto le maggiori entrate **della rottamazione serviranno a coprire anche le minori entrate eventualmente registrate da tale posta**, segno che tutti gli istituti in cui si sommano scarsa premialità, difficoltà e complicazioni attuative non godono presso i contribuenti, e presso chi deve loro dare consigli professionali, di molto credito.

Dalla previsione degli effetti economici effettuata nella relazione tecnica al decreto legge, si ipotizzano maggiori entrate per **320 milioni di euro per il 2017 e 80 per il 2018** (scadrà infatti il prossimo anno l'ultima rata, che chi avrà fatto ricorso alla rateizzazione).

In verità, infatti, la risposta alle nostre perplessità è tutta già contenuta nel **comma 1 dell'art. 11, D.L. n. 50 del 24.04.2017 in quanto per “rottamare” una controversia bisognerà pagare “tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado”**, con una sorta di ritorno indietro nel tempo fiscale alla pretesa originaria, che le pronunce persino di più Corti potrebbero aver nel frattempo anche sensibilmente ridotto.

Infatti il giudizio “rottamando” potrebbe pendere anche in cassazione, dopo due gradi in ipotesi favorevoli, anche parzialmente, al contribuente. Quindi le sentenze dei GT non hanno alcun rilievo ai fini della sanatoria e saranno penalizzati i contribuenti che hanno un contenzioso vincente, in tutto o in parte e con la possibilità di vittoria.

Unico reale vantaggio, che certamente può essere significativo per somme ingenti, è l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi moratori ex art. 30 D.P.R.



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

602/1973 ed il congelamento al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto anche degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20).

Ma, attenzione, **nello slalom normativo** un po' incoerente formatosi nella previsione delle varie fattispecie, **sanzioni e interessi di mora sono invece dovuti**, ma solo **al quaranta per cento**, se sono **l'unico oggetto della controversia** (quindi, **non devono essere state collegate** ab origine al tributo come accessori incidentalmente impugnati o contestati, ma allo loro intrinseca legittimità), mentre se si vertesse in controversia esclusivamente **circoscritta alle sanzioni, ma collegata ai tributi**, allora non **si dovrebbe pagare nulla**, a condizione che si fosse **"definito" per qualunque motivo – compresa la rottamazione medesima – il rapporto relativo ai tributi.**

Inoltre l'art. 11 del D.L. 50/2017 primo comma **stabilisce** che siano definibili da tutti i contribuenti i cui ricorsi siano stati notificati **entro il 24 aprile 2017** "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio..."

Il legislatore ha omesso di fare riferimento **alla tipologia di atto impugnato**, limitandosi a prevedere **esclusivamente la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate nel processo**, senza fare alcuna distinzione **tra atti impositivi veri e propri e atti di mera liquidazione**. Pertanto non dovrebbero residuare incertezze in merito alla definibilità delle cartelle di pagamento per l'attività di controllo **prevista dall'art. 36 bis del DPR 600/73 per le imposte dirette e l'Irap, e dall'art. 54 bis DPR 633/72 per l'IVA**, contenenti tali tipologie di ruoli.

Va da subito segnalato, che il **co. 1 bis, all'art. 11** introdotto in sede di conversione all'art. 11, consente **agli Enti territoriali** di stabilire, **entro il 31 agosto 2017**, con **l'adozione di propri atti**, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.

Pertanto, saranno definibili tutte le liti fiscali aventi ad oggetto **tributi amministrati** dagli Enti individuati **dall'art. 114** della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli **Enti locali** (*le comunità montane, le comunità isolate, i consorzi fra Enti territoriali, ecc.*), **che entro la predetta data abbiano opportunamente deliberato l'adesione alla definizione**. Saranno da ritenere escluse tutte le controversie aventi quale parte ad esempio l'Agenzia delle Dogane, Agente della riscossione, ecc



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

Si ricorda, che il contribuente che intende definire la lite deve presentare apposita domanda (che sarà messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) entro il **30 settembre 2017** e pagare gli importi dovuti in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 o, in forma rateale (solo nel caso di importi superiori a 2.000 euro) in un numero massimo **di tre rate: il 40% entro il 30 settembre 2017**, un **ulteriore 40% con la seconda rata al 30 novembre 2017** ed il residuo del **20% entro il 30 giugno 2018**.

E' inoltre previsto che **le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice**, dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti.

In questo caso il processo è sospeso fino al **10 ottobre**. Se entro questa data il contribuente avrà **depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018**.

Piuttosto, va rilevato che la disciplina prevede la **sospensione dei giudizi ma non anche quella della riscossione** (diversamente dalla rottamazione dei ruoli); è chiaro però che, pagando la prima rata che perfeziona l'adesione, **la riscossione viene a cadere completamente (non resta semplicemente sospesa)**, dal momento che il credito, che del caso resta da riscuotere, cambia **per entità e titolo: ciò significa che vanno cancellate le ipoteche e liberati i beni pignorati**.

Il problema è che la definizione potrebbe **essere in futuro rifiutata** (provvedimento di diniego), nel qual caso il credito **originario dovrebbe tornare potenzialmente in riscossione, la quale però deve ripartire da zero**. Va detto, in effetti, che la disciplina, per come risulta infine congegnata si presta sotto molteplici aspetti ad un uso potenzialmente distorto, che potrebbe generare non poche criticità e, soprattutto, un corposo contenzioso; tutto questo, in evidente contraddizione con le finalità della disciplina stessa che conferma ancora una volta la voracità di un legislatore schizofrenico e atecnico.

Inoltre la chiusura delle **liti prevede anche l'allungamento di sei mesi i termini per impugnare le sentenze in secondo grado e in Cassazione**. E' infatti prevista una sospensione di **6 mesi dei termini** di impugnazione, **anche incidentale**, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione.

La sospensione riguarda i termini che scadono dal **24 aprile 2017 fino al 30**



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

settembre 2017.

La sospensione di sei mesi non ha alcun effetto sui ricorsi presentati alla **CTP a partire da 1° gennaio 2017**, così come irrilevante per i ricorsi ancora da presentare in primo grado.

Fin d'ora, alla luce delle poche correzioni apportate in Parlamento rispetto al testo originario del decreto legge, **non è difficile prevedere un successo dell'iniziativa non all'altezza delle aspettative – un po' come sta accadendo per la voluntary bis** – in quanto l'evidente e pressoché unica motivazione vera della misura non è **la deflazione del contenzioso pendente**, o almeno non è quella principale, ma quella di “far cassa”, accelerando la riscossione di quanto, *sub iudice*, non sia stato ancora assicurato concretamente all'erario.

Del resto negli **ultimi 15 anni** anche grazie **all'istituto dell'Adesione**, che ha permesso ai dirigenti dell'AE, ai professionisti e agli imprenditori di limare l'imposta nei rispettivi interessi, in Italia si sono create le condizioni per la **“tempesta perfetta”**, gli ultimi fatti di cronaca lo confermano.

Innanzitutto gli **obiettivi di gettito dell'AE** sono formulati su base esclusivamente **quantitativa e non qualitativa**, insomma 1 euro è sempre 1 euro che lo si prenda da un frodatore assiduo, abituato a far sparire i soldi, o da un imprenditore che ha dedotto 100 anziché 80.

Non esiste una gradazione viene messo tutto sullo stesso piano.

Quindi l'AE è sempre orientata verso le **contestazioni seriali** che colpiscono più volte la stessa azienda, conosciuta e già schedata negli archivi, piuttosto che verso i “principi del nero” che vanno inseguiti in giro per il mondo con ingenti investimenti di soldi ed energie si veda la fuga di molti super evasori negli **Emirati Arabi**.

A ciò va aggiunta **l'inadeguatezza della riscossione** legata anche a logiche e modalità spesso condizionate e plasmate al territorio, nonché al contenzioso da riscossione che probabilmente troverà nuovi spunti grazie alla sentenza della **Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2016) 29-03-2017, n. 8049** che conferma un orientamento già tracciato, sulla competenza territoriale *“E' illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emesso da soggetto carente di competenza territoriale. La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione”*.

Questo stato di cose innesca nel legislatore fiscale meccanismi di *compliance*



ORDINE AVVOCATI DI PESARO

fiscale che veramente poco hanno di collaborativo, ma che al contrario mirano **a sostituire a previsioni aleatorie sulla effettiva sorte delle riscossioni somme certe, che in pochi mesi affluiranno nelle casse pubbliche².**

Ancona, li 26 giugno 2017

Avv. Marisa Abbatantuoni

² Per la presente relazione si sono utilizzati articoli della stampa nazionale nonché scritti dottrinali di differenti autori.